




Piano Transizione 5.0

Istruzioni e linee guida per accedere agli incentivi





BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa.

Esclusioni

- a. Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o altro procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c. Imprese che non rispettano le **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e l'inadempimento rispetto agli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.



PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili i **progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto:

- ➔ a. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0)**;
- b. beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- c. attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

I **progetti di innovazione** così composti sono ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti sub a) consegua complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall'investimento non inferiore al 5%**.

RIDUZIONE DEI COSUMI ENERGETICI

minimo 3% dell'unità produttiva oppure minimo 5% dei processi interessati dall'investimento



SPESE AMMISSIBILI SOFTWARE «EXTRA» Allegato B 4.0


Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1 del DM "Transizione 5.0" sono agevolabili gli investimenti in:

- a. **beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- b. **beni immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").**





Transizione 5.0 – Progetto di innovazione



Fonte: MMIT



CREDITO D'IMPOSTA «BASE»

ALIQUOTA IN FUNZIONE DELL'INVESTIMENTO E DEL RISPARMIO DI ENERGIA CONSEGUITO

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

Tabella 1: Intensità del beneficio

Possibili modifiche al rialzo?



SPESE AMMISSIBILI ENERGIA RINNOVABILE

AUTOPRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a) , numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta”.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili possono essere ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso.

Si specifica, inoltre, che ogni impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione ammissibili ai benefici



SPESE AMMISSIBILI MODULI FOTOVOLTAICI

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – ART. 12 DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualitài prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, **al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.**

Possibili modifiche al rialzo?



SPESE AMMISSIBILI MODULI FOTOVOLTAICI

AUTOPRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Registro dei Moduli Fotovoltaici gestito dall'ENEA

<https://www.enea.it/it/servizi/comunicazioni/accesso-al-registro-moduli-fotovoltaici.html>

i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi alle norme tecniche di seguito riportate:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indiogallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove;



SPESE AMMISSIBILI LIMITI

AUTOPRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Fonte rinnovabile	P ≤ 20 kW [€/kW]	20 kW < P ≤ 200 kW [€/kW]	200 kW < P ≤ 600 kW [€/kW]	600 kW < P ≤ 1000 kW [€/kW]	1000 kW < P [€/kW]
Solare (fotovoltaico)*	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Idraulica **	2.970	2.640		2.380	1.850
Geotermica	2.750				1.800

Tabella 9 – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica (rif Tabella 2a, sezione II del DM “Transizione 5.0”)

* Per la Fonte Solare (fotovoltaico) la potenza è espressa in kWp (kilo Watt picco) riferita alla somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici.

** Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

Fonte rinnovabile	P ≤ 1000 kWt [€]	1000 kWt < P [€]
Aria/aria	720	500
Aria/acqua	1.560	1.000
Geotermica	2.280	2.000

Tabella 10 – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica (rif Tabella 2b, sezione II del DM “Transizione 5.0”)

Le spese ammissibili di cui sopra, al netto di quelle sostenute per i sistemi di accumulo, sono computabili nel **limite del costo di investimento massimo**.

Pertanto, in fase di presentazione della comunicazione di ammissione alla misura (**fase ex ante**), l’Impresa beneficiaria, in caso di superamento del costo specifico sopra indicato, dovrà inserire nel campo delle spese totali al più il costo complessivo dato dal valore di costo specifico massimo per la potenza dello stesso (corrispondenti a fonte e taglia di impianti pertinenti).

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabile è possibile richiedere **un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo** di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a **900 €/kWh**, adeguatamente documentate e rendicontabili e solo in presenza di impianti realizzati ex novo e non preesistenti.



SPESE AMMISSIBILI FORMAZIONE

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Le spese per la formazione del personale sono agevolabili a condizione che:

- i. siano finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- ii. rientrino **nel limite del 10%** degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- iii. non superino, in ogni caso, il limite massimo di spesa di **300.000 euro**.



SPESE AMMISSIBILI FORMAZIONE

FORMAZIONE

Le spese di formazione ammissibili comprendono:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Nel dettaglio, le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.



SPESE AMMISSIBILI DURATA E MODULI FORMATIVI

FORMAZIONE

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

I percorsi di formazione possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, e devono includere:

1. almeno un **modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati alle lettere da A1 ad A4 dell'Allegato 2, per le competenze nelle **tecnologie rilevanti per la transizione energetica** dei processi produttivi;
2. almeno un **modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati alle lettere da B1 a B4 dell'Allegato 2, per le competenze nelle **tecnologie rilevanti per la transizione digitale** dei processi produttivi.



SPESE AMMISSIBILI SOGGETTI ABILITATI FORMAZIONE

FORMAZIONE – SOGGETTI ABILITATI

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- **soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;**
- **soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni EN ISO 9001 settore EA 37;**
- centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).



PROCEDURA e FASI

PER LA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE

NON E' UN INCENTIVO «AUTOMATICO» COME IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0

La **comunicazione preventiva** (di seguito anche “Comunicazione di prenotazione”) deve essere trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.

A seguito della prenotazione si riceve comunicazione o meno di accoglimento = credito prenotato,

Se il credito è prenotato, **entro 30gg bisogna** comunicare **«Avanzamento progetto» fatture e pagamento acconti min, 20%**; in assenza di comunicazione avanzamento si decade dal beneficio.

A seguito comunicazione di convalida avanzamento e al termine degli investimenti si invia **comunicazione di completamento**; laddove la documentazione sia completa, è resa disponibile tramite la Piattaforma informatica la “**Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione**”



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA EX-ANTE PER LA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE

L'Impresa beneficiaria è tenuta a inviare la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva utilizzando il modello “Delega per la presentazione della comunicazione preventiva” (allegato I) per la presentazione della comunicazione preventiva;
- **Certificazione energetica ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici** conseguibile tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.
- Documentazione attestante **l'idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante**;
- Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (allegato III);
- Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (allegato II)



FASI di APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE AVANZAMENTO

In caso di documentazione completa, notifica entro **cinque giorni** dalla trasmissione della comunicazione preventiva, la “**Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione**”.

Nel caso di esaurimento delle risorse la comunicazione preventiva è comunque consentita. In tal caso, la “**Ricevuta *di conferma di avvenuta prenotazione***” sarà trasmessa solo in caso di nuova disponibilità di risorse, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, e ne verrà data comunicazione alle Imprese Beneficiarie in posizione utile tramite l’indirizzo PEC indicato in fase di comunicazione. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente, le imprese sono tenute a confermare il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa, pena la non ammissibilità della comunicazione di prenotazione. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

L’Impresa beneficiaria è tenuta a presentare **entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato**, tramite la Piattaforma informatica, una comunicazione, contenente **gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni agevolati**.

L’Impresa beneficiaria, nell’ambito della presentazione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione è tenuta a **comunicare l’eventuale riduzione e/o incremento dell’importo degli investimenti** in conformità agli ordini sopra indicati. In caso di riduzione dell’importo di tali investimenti, nella “**Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)**” sarà indicato il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato,

La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate.



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA EX POST RENDICONTAZIONE PROGETTO

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- b) Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- c) Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva utilizzando il modello “Delega per la presentazione della comunicazione preventiva” (allegato I) per la presentazione della comunicazione preventiva;
- d) Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati redatte secondo i modelli “Schede tecniche DNSH (allegato VII);
- e) Certificazione eneregtica ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.**
- f) Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- g) Attestato comprovante il possesso della **certificazione contabile** di cui all’articolo 17 del DM “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V);
- h) Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- i) Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (allegato III);
- l) Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (allegato IV);
- m) **Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici**, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024;
- n) Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (allegato II).



APPROVAZIONE DEFINITIVA E CONTROLLI

In caso di documentazione completa, **notifica entro dieci giorni dalla Ricevuta**, la “Ricevuta di conferma del **credito utilizzabile in compensazione**”

Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare relativo al credito d’imposta maturato, di cui all’art.14, comma 4, del DM “Transizione 5.0”, con modalità telematiche definite d’intesa.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del DM “Transizione 5.0”, il credito d’imposta spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **una o più quote** **entro la data del 31 dicembre 2025**, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento.


L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della comunicazione di completamento, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il soggetto beneficiario del credito d’imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione per comprovare, nell’ambito di eventuali successivi controlli, la riduzione dei consumi, come attestata dalla relazione di certificazione ex ante.

Il GSE effettua, sulla base di **idonei piani di controllo** definiti nell’ambito delle **convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione**, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell’ultima agevolazione.



Transizione 5.0 – Oneri documentali e procedura





DOCUMENTAZIONE e CONTROLLI

CERTIFICAZIONE dei COSTI DEL REVISORE DEI CONTI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, **la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

L'Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a **conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui al capitolo 5. .**

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a 5.000 euro.**



CUMULABILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta 5.0 **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della **legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano 4.0)**, nonché con il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

ATTESE NOVITA'?

COME DIMOSTRARE E CALCOLARE IL RISPARMIO ENERGETICO?

- *Il ruolo di una Esco e/o di un EGE*
- *Calcolo del risparmio energetico per la Transizione 5.0: certificazione ex-ante e certificazione ex-post*



SOGGETTI ABILITATI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EX ANTE E EX POST

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del DM "Transizione 5.0":

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Per le **piccole e medie imprese**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per **un importo non superiore a 10.000 euro**.



CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO

La riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato dagli investimenti, da esprimere in **tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**, è determinata confrontando **la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione ex post)**, con **i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante)**, relativamente alla **struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento**.

Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una **misurazione, o di una stima**, operata attraverso **l'analisi dei carichi energetici** basata su **dati tracciabili dei consumi** energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto.

SEMPLIFICAZIONE CALCOLI PER BENI OBSOLETI CON «PRESUNZIONE»
DI RISPARMIO ENERGETICO?



CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO

IMPRESE GIA' COSTITUITE E IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE: COSA FARE?

- per le imprese attive, **costituite da più di 12 mesi**, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
- per le imprese attive, **costituite da più di 12 mesi**, qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite **una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software, prove in sito, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.)**;
- per le imprese attive, **costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi**, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei **dati disponibili riproporzionati sull'intera annualità**



CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE: SCENARIO CONTROFATTUALE

per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese **attive da meno di sei mesi** dalla data di avvio del progetto di innovazione **ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione**, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a. la determinazione dello **scenario controfattuale** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM "Transizione 5.0", almeno **tre beni alternativi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, **nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione**;
- b. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).



CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO - VARIABILI

NORMALIZZAZIONE

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una **normalizzazione rispetto alle variabili operative** (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e **alle condizioni esterne** (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Tale normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di **indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva, ovvero del processo interessato**. Tali indicatori dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener opportunamente conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi.

Ai fini della detenzione dei consumi della struttura produttiva ovvero del processo interessato, bisogna tener conto di **tutta l'energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati**, comprensiva anche di quella eventualmente prodotta nel sito da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo dei risparmi, si utilizzano i **coefficienti di conversione in tep** applicati per la comunicazione di cui all'articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014).



IL PROCESSO INTERESSATO

Il Processo interessato coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da **più linee produttive in parallelo** interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo.

Analogamente, è possibile che il processo interessato coincida con **un unico bene materiale** purché questo garantisca, **in autonomia, la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo.**



IL PROCESSO INTERESSATO: ESEMPIO DI UN BENE




Figura 1: processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo

In tal caso, il **processo interessato** coincide con la **linea produttiva costituita dalle componenti 1c, 2c e 3c**, per la quali sono disponibili i dati inerenti ai consumi energetici, calcolati sulla base delle misurazioni o delle stime.




Figura 2: processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo

In alternativa, nel caso in cui non fossero disponibili i dati disaggregati per la misurazione o la stima dei consumi energetici relativi alle componenti 1c, 2c e 3c, è **facoltà** dell'impresa considerare come processo interessato l'intero processo produttivo (processo produttivo 1), come riportato in Figura 2.



IL PROCESSO INTERESSATO: ESEMPIO DI 2 BENI




Figura 5: processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo (Alternativa 1)

In tal caso, **il processo interessato coincide con l'insieme costituito dai componenti 1b, 2b, 3b, 1c, 2c e 3c**, per le quali sono disponibili i dati inerenti ai consumi energetici, calcolati sulla base delle misurazioni o delle stime .




Figura 6: processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo (Alternativa 2)

In alternativa, nel caso in cui non fossero disponibili i dati disaggregati per la misurazione o la stima dei consumi energetici relativi alle componenti perimetrare in Figura 5, è facoltà dell'impresa considerare come processo interessato l'intero processo produttivo



IL PROCESSO INTERESSATO: ESEMPIO DI 2 O + BENI DI 2 PROCESSI DIVERSI





Figura 12: esempio di progetto di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva (Alternativa 1)

Figura 14: esempio di progetto di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva (Alternativa 3)

Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di **uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi**, la riduzione dei consumi energetici dovrà essere determinata rispetto alla **struttura produttiva**.



IL PROCESSO INTERESSATO: ESEMPIO Nastro-Forno-Pressa-Robot

Si supponga di voler effettuare un progetto di innovazione in una struttura produttiva costituita da **due processi produttivi, suddivisi in due linee in parallelo** ciascuna delle quali composta da quattro componenti in serie (**nastro, forno, pressa e robot**). Nel caso in esame si farà riferimento al solo vettore elettrico in quanto si considera che l'intera linea sia alimentata solamente con energia elettrica. Con riferimento al Processo Produttivo 1:

- si consideri di sostituire, nella linea B, la "Pressa B";
- si supponga che l'intervento comporti anche una variazione dei consumi del "Forno B";
- si decida di calcolare i risparmi conseguibili relativamente al processo interessato rappresentato nella Figura 22.




Figura 22: esempio di calcolo del risparmio energetico conseguibile in relazione al processo interessato individuato



IL PROCESSO INTERESSATO: STIMA SU ANALISI CARICHI Nastro-Forno-Pressa-Robot

Si supponga che, nel caso in esame, l'impresa beneficiaria sia costituita da più di 12 mesi ma che non disponga di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. In questo caso, **le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili**. Pertanto, il processo interessato ipotizzato è caratterizzato dai seguenti consumi energetici, influenzati dai rispettivi **tempi di ciclo dei componenti, e determinati sulla base dei dati desunti dalle schede tecniche**:



Componente	Situazione ex ante		
	Potenza [kW]	Tempo di ciclo [s]	Consumo a ciclo [kWh]
Nastro B	10	5	0,01
Forno B	30	120	1,00
Pressa B ex ante	100	120	3,33
Robot B	8	6	0,01
		Tot	4,36

Tabella 3: consumi energetici e variabili operative ex ante della linea B

Ipotizzando che la pressa abbia un tempo di ciclo di 120 s e che per ogni ciclo si ottengano 5 kg di prodotto finito, è possibile individuare come indicatore di prestazione energetica il rapporto tra i consumi energetici del processo interessato (tep) e il quantitativo di prodotto finito (kg).

$$\text{Indicatore di prestazione} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Consumo}_i \times f_{tep,i}}{\text{Variabile Operativa}}$$

Equazione 1: Indicatore di prestazione energetica

dove:

- **Consumo** è il valore del vettore energetico impiegato e riferito alla variabile operativa considerata;
- **n** è il numero di vettori energetici utilizzati nella struttura produttiva e/o dal processo interessato anche qualora prodotti da fonti rinnovabili;
- $f_{tep,i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio del vettore energetico i-esimo

Pertanto, nel caso in esame, essendo presente il solo vettore elettrico, si ottiene il seguente:

$$\text{Indicatore di prestazione}_{\text{ex ante}} = \frac{\text{Consumo} \times f_{tep}}{\text{Variabile Operativa}} = \frac{4,36 \times 0,187 \cdot 10^{-3}}{5} = 0,163 \cdot 10^{-3} \text{ [tep/kg]}$$



IL PROCESSO INTERESSATO: PRESSA NUOVA PIU' EFFICIENTE Nastro-Forno-Pressa-Robot

Si supponga che la **pressa installata nella situazione ex post** abbia una **potenza maggiore rispetto a quella sostituita** ma permetta di eseguire la medesima lavorazione con un **tempo di ciclo di 90 s**. Si supponga, inoltre, che il Forno B sia in grado di compiere la medesima lavorazione della situazione ex ante in tempi più brevi, essendo vincolato solo dal tempo di ciclo della pressa. Di conseguenza, l'installazione della nuova pressa avrà un **impatto positivo, in termini di riduzione dei consumi energetici, anche sul Forno B.**



Situazione ex post			
Componente	Potenza	T ciclo	Consumo
	[KW]	[s]	[KWh]
Nastro B	10	5	0,01
Forno B	30	90	0,75
Pressa B ex post	110	90	2,75
Robot B	8	6	0,01
		Tot	3,53

Tabella 4: consumi energetici e variabili operative ex post della linea B

Considerando i dati della Tabella 4 e ipotizzando che per ogni ciclo non vi sia una variazione quantitativa di prodotto finito rispetto alla situazione ex ante, l'indicatore di prestazione energetica nella situazione ex post è pari a:

$$\text{Indicatore di prestazione}_{post} = \frac{\text{Consumo} \times f_{tep}}{\text{Variabile Operativa}} = \frac{3,53 \times 0,187 \cdot 10^{-3}}{5} = 0,132 \cdot 10^{-3} \text{ [tep/kg]}$$

Equazione 3: Indicatore di prestazione energetica ex post

Ipotizzando un funzionamento per 6.000 ore all'anno, si possono considerare i dati di produzione riportati in Tabella 5:

	Ore annue	Tempo di ciclo	Numero di cicli annui	Producibilità per ciclo	Producibilità annua
	[h/anno]	[s]	[n]	[kg/ciclo]	[kg/anno]
Situazione ex ante linea B	6.000	120	180.000	5	900.000
Situazione ex post linea B	6.000	90	240.000	5	1.200.000



IL PROCESSO INTERESSATO: PRESSA NUOVA PIU' EFFICIENTE NORMALIZZAZIONE SUI VOLUMI

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base degli indicatori di prestazione energetica determinati precedentemente, è possibile effettuare una **normalizzazione dei risparmi energetici** sulla base della **producibilità annua nella situazione ex post.**

Di conseguenza, una possibile formulazione di algoritmo per il calcolo dei risparmi è la seguente:

$$\begin{aligned} RISP &= (\text{Indicatore di prestazione}_{ante} - \text{Indicatore di prestazione}_{post}) * \text{Variabile operativa}_{post} \\ &= (0,163 \cdot 10^{-3} - 0,132 \cdot 10^{-3}) \times 1.200.000 = 37,40 \text{ tep} \end{aligned}$$

Equazione 4: Esempio di Algoritmo di calcolo

Il risparmio percentuale è quindi pari a:

$$RISP_{\%} = \frac{RISP}{(\text{Indicatore di prestazione}_{ante} * \text{Variabile operativa}_{post})} = \frac{37,40}{(0,163 \cdot 10^{-3} \times 1.200.000)} = 19,11\%$$

Equazione 5: Esempio di Risparmio percentuale



NUOVO PROCESSO E SCENARIO CONTROFATTUALE

Qualora il progetto di innovazione riguardi **l'acquisto di un bene facente parte di un nuovo processo interessato**, il risparmio energetico dovrà essere calcolato rispetto a uno **scenario controfattuale** dato dal medesimo processo ovvero dalla struttura produttiva dove, in luogo del bene agevolato, sia considerato un componente che rappresenti l'alternativa di mercato.

A tal fine, come indicato nell'art. 9 comma 5 del DM "Transizione 5.0", è necessario:

- individuare, per ciascun bene agevolato, almeno **tre alternative di beni analoghi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- determinare **la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi**, individuati per ciascun bene agevolato, ottenendo il consumo energetico del componente nello scenario controfattuale;
- determinare il consumo energetico della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi energetici di tutti i componenti che costituiscono lo scenario controfattuale.



NUOVA STRUTTURA PRODUTTIVA

Qualora il progetto di innovazione riguardi **l'acquisto di un bene facente parte di una nuova struttura produttiva**, il risparmio energetico dovrà essere calcolato rispetto a uno **scenario controfattuale** dato dalla medesima struttura produttiva ovvero dal processo interessato dove, in luogo del bene agevolato, sia considerato un componente che rappresenti l'alternativa di mercato.

A tal fine, come indicato nell'art. 9 comma 5 del DM "Transizione 5.0", è necessario:

- individuare, per ciascun bene agevolato, almeno **tre alternative di beni analoghi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- determinare **la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi**, individuati per ciascun bene agevolato, ottenendo il consumo energetico del componente nello scenario controfattuale;
- determinare il consumo energetico della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi energetici di tutti i componenti che costituiscono lo scenario controfattuale.



FAQ – PIU' PROGETTI PER SEDI DIVERSE

2.8. D. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d'innovazione?

R. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con **investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.**

In relazione allo **stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati**, non possono esistere più richieste in stato "bozza"/"inviata", è invece possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell'ambito della comunicazione di completamento del progetto d'innovazione, il GSE ha notificato all'impresa beneficiaria la "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione"



FAQ – INVESTIMENTO GIA' COMPLETATO

2.13. D. Se l'intervento è **già completato**, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?

R. In caso di intervento già completato, è necessario comunque **procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato.**

Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".



FAQ – LEASING E AVANZAMENTO

2.16. D. Con riferimento all'articolo 12 comma 4: “a seguito dell'avvenuta prenotazione ed **entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato** ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art.7.”, **se l'impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing** è sufficiente la stipula e l'emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell'avvio dell'investimento?

R. Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, **indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.**



FAQ – SOSTITUZIONE DI UN BENE

3.8 D. In caso di investimento in un **bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente** è necessario procedere all'alienazione del bene sostituito?

R. Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, **non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.**

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.

L'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.



FAQ – ALBERGHI-SERVIZI- COMMERCIO

3.9 D. Gli **impianti tecnici di servizio** sono normalmente esclusi dall'eleggibilità secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di **attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo**, tali impianti sono di fatto alla base dell'erogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all'allegato A?

R. Gli impianti tecnici di servizio, **qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio**, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati **in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici** in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni." del secondo gruppo dell'allegato A.

Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall'art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo.

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.



FAQ - AMPLIAMENTO

4.9. D. Come viene determinato il risparmio energetico conseguibile qualora il progetto di innovazione riguardi **l'acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente?**

R. Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente, **anche se basato su tecnologie produttive differenti**, il risparmio energetico potrà essere calcolato confrontando l'indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche. Nel caso in esame, il progetto di innovazione riguarda l'acquisto del componente 1f che va ad integrare il "Processo Produttivo 2", **aggiungendosi** ai componenti esistenti 1d e 1e, **ampliandone la capacità produttiva**.




FAQ - AMPLIAMENTO

Il processo interessato potrà coincidere con il solo bene materiale oggetto di investimento (“Componente 1f”) in quanto questo **garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output** di processo.

Il risparmio energetico conseguibile potrà essere calcolato nel seguente modo:

- determinando la media dei consumi energetici medi annui dei beni esistenti (nell’esempio i beni 1d e 1e), ottenendo il consumo energetico del bene virtuale e determinando quindi il relativo indicatore di prestazione energetica medio riferibile alla variabile operativa;
- determinando l’indicatore di prestazione energetica del nuovo bene oggetto di investimento, riferibile alla medesima variabile operativa;
- effettuando la stima della riduzione dei consumi energetici, mediante la differenza tra l’indicatore di prestazione energetica del bene virtuale rispetto a quello del nuovo bene oggetto di investimento, normalizzata sulla base delle variabili operative e dei volumi produttivi ipotizzabili per l’esercizio successivo a quello di effettuazione degli investimenti





Grazie per l'attenzione



matteo.rizzi@progesa.com



Progesa S.p.A.
www.progesa.com
info@progesa.com

Mantova
Viale Italia, 21
46100 Mantova
+39 0376384898

Milano
Via Giotto, 3
20145 Milano